



ALLEGATO A alla Dgr n. 1694 del 15 settembre 2014

Criteria e modalità di assegnazione dei finanziamenti regionali per i contributi a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle strutture delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro regionale

Regolamento

Articolo 1

Al fine di poter accedere alle risorse destinate alla propria funzionalità ed organizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c) della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, le Associazioni dei consumatori e degli utenti regolarmente iscritte nell'elenco regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il 30 giugno di ogni anno presentano alla Regione del Veneto la documentazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente.

Articolo 2

I contributi da erogare sono ripartiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fra le Associazioni iscritte nell'elenco regionale che ne abbiano fatto richiesta nei termini di cui all'articolo 1, in proporzione al punteggio ottenuto nella valutazione dei seguenti parametri:

a) Effettiva rappresentanza sociale comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

- 1) numero di iscritti, evidenziato dall'elenco regionale: punti pari al numero degli iscritti diviso mille;
- 2) ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e nei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo: punti pari all'importo complessivo diviso mille;
- 3) svolgimento dell'attività associativa dell'associazione richiedente nelle province della regione in cui siano presenti sedi o sportelli, oltre a quelli previsti per l'iscrizione al registro regionale e con le medesime caratteristiche di questi ultimi: punti pari a 1 a provincia.

b) Svolgimento di iniziative di assistenza al cittadino:

- 1) per ogni sportello, oltre a quelli previsti per l'iscrizione al registro regionale, aperto al pubblico per almeno due giorni la settimana con un orario complessivamente non inferiore a quattro ore, inteso quale luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio che sia coordinato da un responsabile, esclusi gli sportelli dislocati presso studi professionali o sedi di attività economica: punti pari a 0,5 a sportello;
- 2) per ogni ora di apertura in più rispetto all'orario di cui al punto 1): punti pari a 0,5 per ogni ora;
- 3) per ogni sportello con caratteristiche di aggregazione fra Associazioni: punti pari a 1 per ogni Associazione;
- 4) per ogni sportello presso sedi istituzionali di Enti pubblici: punti pari a 1 per punto informativo o sede operativa;
- 5) accessibilità delle strutture dell'Associazione da parte di soggetti disabili: punti pari a 0,5;
- 6) sede dello sportello in territorio montano, avente le caratteristiche di cui al punto b) 1): punti pari a 2 per sportello;
- 7) numero delle pratiche gestite e archiviate nell'anno di riferimento presso gli sportelli, e rilevabile da apposito registro cartaceo o informatico, che hanno avuto un rapporto cartaceo o informatico tracciabile con la controparte: punti pari al numero delle pratiche diviso 50.

c) Iniziative di formazione e informazione:

- 1) newsletter o bollettino informativo periodico, con cadenza almeno mensile, dell'Associazione: punti pari a 2.

Articolo 3

Al fine dell'attribuzione del punteggio, saranno considerati idonei gli sportelli con le seguenti caratteristiche:

- essere riconoscibili dall'esterno: dovranno ad esempio essere poste targhe identificative, nominativo dell'Associazione sui campanelli/citofono o ogni e qualsiasi altro elemento che indichi la presenza di uno sportello dell'Associazione.
- Gli edifici adibiti a sede di sportelli dovranno possedere il certificato di agibilità ed essere dotati di servizi igienici e non potranno essere situati in abitazioni/appartamenti utilizzati contemporaneamente anche ad uso privato.
- Gli sportelli non potranno essere situati nei medesimi uffici dove si svolgono attività economiche, ivi compresi gli studi professionali a qualsiasi titolo.
- Nel caso in cui lo sportello dovesse essere situato in locali condivisi, la postazione di lavoro dell'operatore dell'Associazione dovrà essere chiaramente identificabile dall'utente e riconoscibile attraverso la presenza di targhe, insegne o altro materiale informativo riportante il nominativo dell'Associazione e dell'operatore addetto.

Articolo 4

I dati richiesti per l'attribuzione del punteggio sono da indicare nella tabella di cui all'Allegato A A-1 ai presenti "Criteri e modalità di assegnazione dei finanziamenti regionali per i contributi a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle strutture delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro regionale".

Tale tabella, da riportare su carta intestata dell'Associazione, va debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione e presentata alla Regione del Veneto entro il 30 giugno di ogni anno unitamente alla documentazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente.

Articolo 5

La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata, nei limiti di quanto previsto dall' art. 6, comma 2, della L.r. n. 27/2009, con le seguenti modalità:

- una quota fissa, pari al 20% delle risorse disponibili, suddivisa in parti uguali fra tutte le Associazioni;
- la restante quota, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ogni singola Associazione sommando i punteggi di cui all'articolo 2.